

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. **82002850418**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. **Giorgio Calcagnini**, nato a **Urbino PU il 30/09/1956**, C.F. **CLCGRG56P30L5000**, domiciliato per la carica in **Urbino, Via Saffi 2**,

e

l'azienda/ente **Museo e Real Bosco di Capodimonte**, con sede legale in **Napoli CAP 80131**. Provincia **NA**. Via **via miano n. 2**, P.IVA o C.F. **95219190634**, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da **Sylvain Bellenger** nato/a a **Valognes (Francia)**, il **29/04/1955**.

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ed i laureati, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997.

Articolo 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.
- Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante, inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

- Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- Il soggetto promotore presenta denuncia di infortunio agli istituti assicurativi, INAIL e presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non abbia validità;
- Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione;
 - alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 4

- il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
- il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
- Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, fornendo la documentazione necessaria di supporto: progetto formativo del tirocinante, verbale del pronto soccorso, descrizione della dinamica che ha portato

all'infortunio completa di data, orario, luogo e attività svolta, fornendo altresì modalità di contatto per eventuali ulteriori approfondimenti, ai fini della presentazione della denuncia.

Articolo 5

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 6

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via P.E.C. tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

- Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 9

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto richiedente.

Urbino, 09/02/2023

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Firmato digitalmente da

**SYLVAIN JEAN
BELLENGER**

CN = BELLENGER SYLVAIN
JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber =
TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Giorgio Calcagnini

il Delegato Rettoriale
Prof. Alessandro Aldini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.
82/2005 e s.m.i.

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n.
82/2005 e s.m.i.

MOD. 20180723



Documento firmato da:
ALDINI ALESSANDRO
21.02.2023 16:42:26 UTC